

Professioni/Dottori commercialisti ed esperti contabili

Passaggi di impresa. L'intento delle Entrate è antielusivo ma contrasta con il normale prelievo sugli atti

Il trust paga come la donazione

L'imposta si applica anche se la proprietà dei beni non cambia

Roberto D'Imperio *

Gli atti di segregazione dei beni in trust sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. Anche se non c'è formale trasferimento della loro proprietà. Questo il quadro che emerge dalla lettura della circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate. Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende a esso riconducibili (istituzione, segregazione dei beni, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo).

Partendo da questo assunto, già esplicitato dalla circolare n. 48/E del 2007, le Entrate affermano nella circolare n. 3/E del 22 gennaio scorso che l'unicità della causa comporta l'inevitabile applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni sugli atti di segregazione dei beni in trust, ivi compreso il caso in cui tale atto di segregazione non risulti accompagnato dal trasferimento formale della proprietà dei beni. Ecco quindi che, secondo l'Agenzia, l'atto di attribuzione dei beni al trust deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni anche nel caso limite del cosiddetto «trust autodichiarato», ossia il trust in cui il disponente e il trustee sono la stessa persona (e la segregazione in trust dei beni non comporta il trasferimento della loro proprietà nemmeno sul piano formale).

Per quanto riguarda l'aliquota dell'imposta applicabile all'atto di attribuzione dei beni in trust, si dovrà fare riferimento a quella massima (8%), ogni qual volta il trust risulti costituito nell'interesse di soggetti espressamente individuati non legati da alcun vincolo di parentela con il disponente (oppure nell'interesse di soggetti individuati in modo generico, con conseguente impossibilità di individuazione del vincolo di parentela), ma anche ogni qual vol-

ta risulti costituito per realizzare un determinato fine e quindi senza l'indicazione di beneficiari («trust di scopo»). Quanto alle franchigie di imposta (1 milione di euro se il beneficiario finale è il coniuge o un parente in linea retta; 100 mila euro se è un fratello), la loro applicabilità è subordinata al fatto che il beneficiario finale risulti individuato in modo puntuale, posto che l'eventuale indicazione generica non consente di valutare, nel rapporto tra disponente e singolo beneficiario, se sono già verificati altri atti di liberalità che hanno in tutto o in parte «eroso» la franchigia disponibile.

Per le Entrate, dunque, l'atto di segregazione dei beni in trust è sempre soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (compreso il caso limite del «trust autodichiarato») e, ogni qual volta al momento di questo atto non risultano conosciuti tutti gli elementi necessari per determinare l'imposta spettante (in termini di aliquota e franchigie), questa circostanza non impedisce di sospendere il calcolo e il versamento dell'imposta, ma implica di procedervi sulla base delle condizioni più onerose (8% senza franchigia).


L'Agenzia giustifica le proprie assunzioni alla luce del fatto che, stante la richiamata unicità della causa giuridica del negozio di trust, nessuna imposizione avrà poi luogo in sede di trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari finali.

Una impostazione figlia di comprensibili timori di un utilizzo elusivo del trust (ragione per cui si preferisce individuare il presupposto imponibile «subito», piuttosto che «alla fine» del trust), ma che si evidenzia in tutta la sua inadeguatezza e contestabilità rispetto agli ordinari principi che presidono l'applicazione delle imposte d'atto.

* Consigliere delegato per la fiscalità del CNCDCE

Lo schema

Funzionamento e principali caratteristiche del Trust



L'identikit dell'istituto

Che cosa è

- Il trust è un rapporto di appartenenza finalizzato
- Il trustee è obbligato ad avvalersi dei beni e diritti a lui intestati per perseguire la finalità del trust

- Il disponente sottoscrive un atto istitutivo (anche il testamento), che nomina il trustee, accompagnato o seguito dal trasferimento di beni o diritti al trustee

I soggetti


- Il disponente è il soggetto che vincola beni o diritti in trust per il perseguimento di una certa finalità
- Il trustee è una persona (oppure più persone, una società o un ente) titolare di beni o diritti affinché essi siano impiegati per una finalità specificata
- I beneficiari sono i soggetti a

vantaggio dei quali la finalità deve essere realizzata; in alcuni casi al trustee è affiancato un guardiano, con compiti di consiglio e di vigilanza

Le regole del trust

- Sono stabilite dal disponente: per esempio, la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni
- Il quadro normativo generale è dato da una legge straniera che conosce e disciplina l'istituto del trust scelta dal disponente
- Dato invariante è la "segregazione": i beni non possono essere distolti dalla finalità del trust

IN AFFARI PRIVATI



GUIDA ALLE SUCCESSIONI TRA CODICE E TASSE

All'interno della sezione Affari privati un dossier di 8 pagine sul regime fiscale e civilistico delle successioni e delle donazioni. In particolare viene affrontata la disciplina e le conseguenze del trasferimento d'azienda per successione.

L'OPINIONE

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

Aprire con l'Agenzia un tavolo di confronto

di Claudio Siciliotti *

L'agenzia delle Entrate è recentemente tornata ad affrontare le modalità di applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, soffermandosi in particolare sui profili di fiscalità indiretta dei trust, dei negozi fiduciari, nonché dei trasferimenti a titolo gratuito di aziende e partecipazioni societarie (circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E).

Alcune delle affermazioni dell'amministrazione contenute sono state accolte dagli addetti ai lavori con quella che, a essere cortesi, potrebbe essere definita perplessità e freddezza.

In particolare, ha destato autentico sconcerto la disinvoltura con cui, sul piano giuridico, si è ritenuto di poter comprendere il negozio fiduciario tra gli atti costitutivi di un vincolo di destinazione, per poi affermare che, determinando esso sui beni un effetto traslativo dal fiduciante alla società fiduciaria, il medesimo deve considerarsi soggetto all'imposta sulle donazioni.

Non meno stupore ha suscitato il fatto che, per quanto concerne il trust, l'agenzia delle Entrate abbia inteso perseverare nell'affermazione dell'imponibilità, ai fini dell'imposta sulle donazioni, dell'atto di immissione dei beni in trust (anziché dell'eventuale trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari finali), portando tale impostazione fino all'assurdo di considerare imponibile anche l'immissione dei beni nel trust cosiddetto "autodichiarato", ossia nel trust in cui chi dispone la segregazione dei beni in trust (settlor) e chi li riceve per gestirli in conformità alle finalità del trust (trustee) è assoluta-

mente la stessa persona.

In questa sede, ci si astiene dall'entrare nel merito delle ragioni per le quali simili affermazioni non possono trovare consenso sul piano di interpretazione sistematica delle norme, anche perché tali spiegazioni sono già state esaurientemente rese da più che autorevoli commentatori e lo saranno anche in seguito, non ultimo da documenti che la nostra categoria avrà cura di predisporre.

Ciò che occorre però sottolineare è semmai che la circolare 3/E del 2008 deve rappresentare l'epilogo di un modo con cui l'agenzia delle Entrate si rapporta con l'esterno che non può essere ulteriormente procrastinato.

Nulla quaestio, ovviamente, sul pieno diritto dell'agenzia delle Entrate di esprimere i propri orientamenti interpretativi nella libertà dell'esercizio delle proprie funzioni. Tuttavia, se l'obiettivo dei documenti di prassi che l'Agenzia dirama non è soltanto quello di fornire un parere di parte nell'ottica esclusiva di un servizio reso ai propri uffici periferici, bensì quello di diramare quei documenti davvero potrebbero ambire al ruolo di «chiarimenti ufficiali» delle norme tributarie, nell'ottica di rendere in tal modo un vero servizio all'intera comunità fiscale (uffici, consulenti e, alla fine dei conti, contribuenti tutti), allora è indifferibile una serena logica di confronto con chi questa materia ha dimostrato negli anni di conoscere e saperla maneggiare con professionalità e sensibilità giuridica di certo non inferiore a quella dei funzionari dell'Agenzia.

Non penso a un processo di concertazione informale preterita da porre in essere con riferimento a qualsivoglia riso-

luzione o circolare secondaria, ma credo che sarebbe di estrema utilità e di comune interesse se questo avvenisse con riferimento a quel ristretto numero di circolari che si propongono di affrontare in modo sistematico ampi e delicati settori della normativa tributaria (e i temi trattati nella circolare 3/E del 2008, nonché le relative modalità di trattazione ad ampio respiro rientrano senz'altro in questi parametri).

Allo stesso modo, non penso certo che la parola finale possa spettare ad altri che alla sola agenzia delle Entrate, in piena

LA PROPOSTA

Un'occasione per ridurre ulteriormente l'alea che sembra caratterizzare la materia tributaria

autonomia, posto che si tratta pur sempre di documenti che recano la sua intestazione esclusiva e sui quali ha dunque diritto alla piena potestà.

Penso però a un tavolo informale promosso dall'agenzia delle Entrate, attorno al quale riunire insieme agli esperti dell'amministrazione anche esperti provenienti da altri «centri di comprovato sapere fiscale» (come, ad esempio, la categoria che mi onoro di rappresentare e Assonime) per un confronto preliminare sui temi e le questioni più delicate.

Un'idea talmente semplice da realizzare e talmente utile a ridurre ulteriormente la sempre crescente alea che caratterizza la materia tributaria, da chiedersi come mai non lo si faccia da ieri.

* Presidente CNCDCE

Trasferimento agevolato

Giulia Pusterla *

■ Ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, la base imponibile delle aziende si assume al netto dell'avviamento e, per quel che concerne gli immobili, rimane operante la «soglia di non rettificabilità» al valore catastale. Queste alcune delle conferme contenute nella circolare 3/E/08 delle Entrate. Analogamente, nel caso in cui oggetto di successione o donazione siano partecipazioni in società non quotate, la base imponibile sarà commisurata al valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società partecipata.

Il riferimento ai valori contabili, in luogo di quelli di mercato, amplifica non poco la valenza delle franchigie d'imposta, specie nel caso dei passaggi *mortis causa* o a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, ove la franchigia dall'imposta sulle successioni e donazioni è di 1 milione di euro per ciascun singolo erede o donatario.

Inoltre, con riferimento al trasferimento di aziende e partecipazioni societarie nei confronti di discendenti in linea retta (e anche del coniuge, a seguito del inter-

vento operato dalla Finanziaria 2008), l'imposta sulle successioni e donazioni non trova applicazione nemmeno qualora la relativa base imponibile ecceda la franchigia disponibile in capo al singolo erede o donatario.

Seppur soltanto a determinate condizioni, il comma 4-ter dell'articolo 3 del Dlgs 346/90 esclude infatti dall'ambito di applicazione dell'imposta i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie nei confronti dei predetti soggetti.

Nel caso in cui oggetto del trasferimento sia un'azienda, l'esclusione è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte dei beneficiari, di esercitarla per almeno cinque anni.

Nel caso in cui oggetto del trasferimento sia una partecipazione societaria, l'esclusione è subordinata all'assunzione di ana-

LA COMPENSAZIONE

Il riferimento ai valori contabili di bilancio amplifica la valenza delle franchigie

logo impegno da parte dei beneficiari (i quali devono quindi non alienare le partecipazioni per almeno un quinquennio, al fine di esercitare, per loro tramite e per pari periodo minimo, la sottostante azienda), con l'ulteriore corollario che, nel caso in cui le partecipazioni trasferite siano relative a una società di capitali, il loro trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare una partecipazione che attribuisce il controllo di diritto (50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea ordinaria) della società di capitali medesima.

Tale corollario implica che, nel caso di donazione di partecipazione in società di capitali del 60% a due distinti beneficiari, l'esclusione di cui al comma 4-ter compete solo se la partecipazione viene a essi donata pro indiviso (i beneficiari dovranno però nominare un rappresentante comune per poter esercitare i diritti inerenti alla partecipazione posseduta in comproprietà), mentre non compete nel caso di due distinte donazioni del 30% ciascuno (problemi che invece non si pongono se la partecipazione concerne una società di persone).

La circolare 3/E/08 delle Entrate conferma quanto affermato dalla risoluzione 341/E/07 in merito al fatto che il successivo conferimento, da parte del beneficiario (o dei beneficiari), dell'azienda o delle partecipazioni ricevute in esclusione da imposta sulle successioni e donazioni, non pregiudica il diritto all'agevolazione recata dal comma 3-quater, ivi compreso il caso in cui detto conferimento abbia luogo prima del compimento del quinquennio dalla data dell'atto nell'ambito del quale è stato assunto l'impegno all'esercizio dell'azienda (diretto o per il tramite delle partecipazioni).

Nel caso di conferimento infra-quinquennio in una società di capitali, rimane però necessario che il conferente (o i conferenti) ricevano in cambio una partecipazione che attribuisca loro il controllo di diritto.

Se il trasferimento agevolato, ai sensi del comma 3-quater, ha per oggetto un complesso aziendale comprensivo di beni o diritti reali immobiliari, su questi ultimi non risultano dovute in misura proporzionale nemmeno le imposte ipotecarie e catastali. Anche questo aspetto, confermato dalla circolare 3/E/08, aveva trovato la sua prima enunciazione nella prassi delle Entrate nell'ambito della risoluzione 341/E/07.

* Consigliere CNDEEC

Le altre «voci». Su tutti gli atti che comportano un vincolo di destinazione

Ipocatastali in proporzione

Enrico Maria Guerra

■ Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale su tutti gli atti che comportano la costituzione di vincoli di destinazione, purché la costituzione di questo vincolo presenti implicazioni di tipo traslativo.

La circolare 3/E del 2008 delle Entrate sottolinea che, con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, al trust va riservato il medesimo trattamento previsto per qualsiasi altra tipologia di vincolo di destinazione, nonostante le peculiarità del trust portino a un diverso trattamento per l'imposta sulle successioni e do-

nazioni (si veda articolo sopra).

Questa circostanza comporta che, nel caso in cui il trust contenga beni o diritti reali immobiliari, su questi ultimi le ipocatastali risultano dovute sia all'atto della segregazione dei beni in trust da parte del disponente, sia all'atto del loro trasferimento ai beneficiari finali (laddove invece, secondo la stessa agenzia delle Entrate, l'unicità della causa fiduciaria del trust comporta l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni solo in corrispondenza della segregazione dei beni e non anche del loro successivo passaggio ai beneficiari finali).

D'altro canto, l'espresso riferimento all'efficacia traslativa della costituzione del vincolo di destinazione dovrebbe senz'altro comportare che, nel caso di trust "autodichiarato" (ossia di trust nell'ambito del quale il disponente assume anche la veste di trustee), le ipocatastali si applichino sull'atto di segregazione soltanto in misura fissa, analogamente a quanto previsto dalla circolare 3/E delle Entrate per la trascrizione dei vincoli di destinazione, di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, privi di efficacia traslativa.

Per quanto riguarda la base imponibile su cui le imposte ipote-

carie e catastali trovano applicazione in misura proporzionale, nell'ambito di trust e vincoli di destinazione traslativi, le Entrate si limitano ad affermare che essa si determina ai sensi degli articoli 2 e 10 del Dlgs 347/90. Posto che si tratta comunque di atti la cui imposta d'atto "principale" di riferimento (se dovuta) è l'imposta sulle successioni e donazioni (e non l'imposta di registro), pare corretto ritenere che sia possibile fare riferimento al cosiddetto "valore catastale" degli immobili, fruendo della relativa «soglia di non rettificabilità» (ancora vigente nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni, diversamente da quanto accade nell'ambito del registro, a seguito dell'inserimento del nuovo comma 5-bis nell'articolo 52 del Dpr 131/86).